

**UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE**  
**Sede di Milano**

**MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO**  
**in**  
**DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA**



**UNIVERSITÀ**  
**CATTOLICA**  
del Sacro Cuore

**IL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE E I RIFLESSI SULLA**  
**RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: PROFILI CRITICI.**

**Relatrice:**  
**Dott.ssa Priscilla Bertelloni**

**Candidato:**  
**Pasquale Zaccariello**

**Anno Accademico 2020/2021**

**Indice:**

- I. Introduzione alla normativa penale ambientale.
  - a) Art. 452 bis c.p.: inquadramento generale.
  - b) L'ambiguità del concetto di abusività.
  - c) La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili.
- II. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia ambientale.
- III. Profili problematici: *deficit* di tassatività e giudizio di idoneità.

## I. Introduzione alla normativa penale ambientale

All'inizio della recente storia sulla legislazione penale ambientale, la tutela penale era fondata quasi esclusivamente su una serie di illeciti contravvenzionali, strutturati sullo schema del reato di pericolo astratto, poi riuniti nel D.lgs. 152/2006, c.d. "codice dell'ambiente", senza alcuna previsione di una responsabilità amministrativa degli enti, in evidente contrasto alle indicazioni internazionali sulla responsabilità d'impresa e alla più recente realtà criminologica<sup>1</sup>.

Dinnanzi allo sviluppo della criminalità di impresa, l'illecito contravvenzionale palesava caratteri di ineffettività, tanto in ottica preventiva, quanto repressiva. Invero, la natura delle sanzioni comminate alla persona fisica che, salvo i casi di prescrizione del reato, veniva, il più delle volte, condannata ad una mera pena pecuniaria, risultava del tutto priva di efficacia deterrente; l'ente, invece, rimaneva estraneo all'intervento penale tanto che una sua eventuale responsabilità civile, quale conseguenza del reato, non aveva di certo il pregio di scoraggiare le società dal realizzare tali condotte.

Di fatto, il rischio di irrogazione di una sanzione pecuniaria, quale conseguenza dell'attività d'impresa, finiva per essere assimilato ad una sorta di costo prevedibile legato all'attività produttiva svolta, evidentemente privo di qualsivoglia efficacia repressiva.

In risposta a questa ineffettività di tutela, la giurisprudenza, spinta dall'esigenza di cercare altrove la via per una fattiva protezione penale dell'ambiente e per individuare all'interno delle aziende i soggetti su cui far ricadere gli obblighi individuali di garanzia, fece ricorso a norme poste a tutela dell'incolumità pubblica, quali il disastro innominato *ex art 434 c.p.* e l'avvelenamento di acque *ex art. 439 c.p.*, evidentemente pensate per altri fini e costrette, perciò, ad inaccettabili applicazioni *extra ordinem*<sup>2</sup>.

Tali esperimenti, per quanto motivati dalla encomiabile intenzione di prestare una adeguata tutela a beni giuridici di estrema importanza, non sono però riusciti a colmare le lacune di una legislazione approssimativa, finendo, al contrario, per aggravare i problemi interpretativi e con il mettere in crisi i fondamentali principi costituzionali di legalità e frammentarietà del diritto.<sup>3</sup>

In tale scenario, un primo importante passaggio legislativo si è avuto con il D.lgs. 121/2011, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti ambientali ai sensi del D.lgs. 231/2001.

---

<sup>1</sup> F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 329 ss., [archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org).

<sup>2</sup> Si vedano, in proposito, A. BELL – A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2015, p. 2-3.

<sup>3</sup> F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *JUS*, 2016, p. 94.

Con il D.lgs. 121/2011 veniva attuato il recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

In particolare, l'art. 6 della Direttiva richiedeva agli Stati membri di adottare misure affinché le persone giuridiche potessero essere chiamate a rispondere dei reati indicati agli artt. 3 e 4 qualora gli stessi fossero commessi a loro vantaggio da soggetti che detenessero una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un suo organo.

Nella sua originaria formulazione, l'articolo 2 del D.lgs. 121/2001 contemplava tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente diverse fattispecie incriminatrici già previste dal codice dell'ambiente, ma la vera e propria novità era rappresentata dall'introduzione dell'articolo 25 *undecies* nel D.lgs. 231/2001, con cui si ascriveva all'ente la responsabilità per i reati ambientali.

Tuttavia, la riforma, anziché attenersi alle indicazioni comunitarie volte a ricostruire la responsabilità dell'ente mediante una serie di reati di danno e di pericolo concreto, puniti qualora commessi con dolo o con colpa grave, si era limitata a riproporre il sistema già delineato dal codice dell'ambiente italiano, costituito in larga parte da fattispecie contravvenzionali di natura meramente formale.

Inoltre, dall'analisi del D.lgs. 121/2011, emergevano alcuni profili problematici in relazione al possibile impatto dei reati ambientali, richiamati dall'art. 25 *undecies*, sul sistema punitivo del D.lgs. 231/2001, in particolare con riferimento alla compatibilità delle numerose fattispecie contravvenzionali inserita nel catalogo dei reati presupposto con gli specifici criteri di imputazione della responsabilità degli enti<sup>4</sup>.

A colmare le lacune insite anche nella normativa della responsabilità degli enti, è intervenuta, con la sua portata rivoluzionaria, la Legge 22 maggio 2015, n. 68 sui c.d. "eco-reati" che ha introdotto il nuovo Titolo VI *bis* nel Codice penale, ove hanno trovato collocazione i nuovi delitti di inquinamento ambientale *ex art.* 452-bis c.p. e di disastro ambientale *ex art.* 452 *quater* c.p.<sup>5</sup>, tesi a reprimere le più gravi offese arrecate all'ambiente e, in particolare, i fenomeni di contaminazione più estesi e dagli effetti maggiormente nocivi.

La novella, dunque, non solo ha introdotto per la prima volta un apposito titolo dedicato ai delitti ambientali all'interno del codice penale, intitolato «*Dei delitti contro l'ambiente*», ma ha fatto ricorso anche a fattispecie delittuose di evento e di danno, «*ponendo in tal modo la criminalità ambientale tra i reati di fascia medio alta, fornendo agli investigatori e alle magistrature, anche tramite l'applicabilità di discipline processuali e ablatorie ritagliate sulla criminalità organizzata, strumenti teoricamente assai incisivi nella fase delle indagini e della assicurazione*

---

<sup>4</sup> M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del d.lgs. 231/2001 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2012, pag. 20.

<sup>5</sup> S. PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 321, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); in tal senso si veda anche L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, 68 sugli «eco delitti»: una svolta «quasi» epocale per il delitto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2015, p. 1 ss., [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

*dei proventi dei reati*<sup>6</sup>.

Al contempo, l'art. 1, comma 8, L. 68/2015, ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche, originariamente introdotta in materia ambientale dalla L. 121/2001, attraverso una modifica operata sull'art. 25 *undecies*<sup>7</sup> D.lgs. 231/2001, introducendo, oltre ad altre, le fattispecie di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Purtroppo, come si dirà in seguito, nonostante gli sforzi del Legislatore del 2015, l'opera legislativa si è da subito esposta a numerose critiche da parte degli esperti del settore, i quali hanno ravvisato numerose problematiche rispetto alla concreta portata applicativa dell'art. 452 *bis* c.p., con riferimento tanto alla responsabilità delle persone fisiche quanto a quella delle persone giuridiche<sup>8</sup>.

In particolare, una delle principali critiche relative alla fattispecie in esame, riguarda il ricorso ad una tecnica di tipizzazione degli elementi strutturali realizzata attraverso la previsione di termini, dal significato spesso impreciso e dal contenuto assolutamente vago, che appaiono incapaci di rendere la norma immune da censure di legittimità per violazione dei principi costituzionalmente garantiti di tassatività e determinatezza.

I principi in parola, come è ben noto, hanno un ruolo centrale nel sistema del diritto penale poiché richiedono che le norme siano redatte in maniera tale da essere accessibili e comprensibili da parte dei consociati.

In altri termini, si impone al Legislatore di individuare, con sufficiente precisione, il comportamento penalmente sanzionato, mettendo i destinatari della norma in condizione di percepire la natura e il contenuto degli obblighi e dei divieti che gli sono imposti dalla legge, anche per poter parametrare la propria condotta in modo consapevole<sup>9</sup>.

Ebbene, la fattispecie di inquinamento ambientale, alla luce delle serie difficoltà riscontrate rispetto all'individuazione precisa della condotta punita e, di conseguenza, del momento consumativo del reato stesso, appare costruita in maniera tale da non riuscire ad assolvere adeguatamente la funzione descritta.

Queste le motivazioni che hanno portato parte della dottrina a ritenere la fattispecie di inquinamento

---

<sup>6</sup> Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, p. 21 ss.

<sup>7</sup> Introdotta nel D.lgs. n. 231/2001 ad opera del D.lgs. n. 121/2001, in recepimento delle note direttive n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e n. 2009/123/CE sull'inquinamento marino provocato da navi.

<sup>8</sup> Per i profili di incompatibilità diversi da quelli di cui si dirà in seguito, si vedano F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 2 e ss., [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>9</sup> Si parla del principio di legalità che "sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza, se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini così generici da non lasciare individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato: appartiene, quindi, alla stessa ragione ispiratrice del principio di legalità l'esigenza della tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale". Così G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VI ed., 2014, p. 76 ss.

ambientale essenzialmente incapace di circoscrivere con precisione l'area della punibilità.

**a) Art. 452 bis c.p.: inquadramento generale.**

La fattispecie penale di cui all'art. 452 *bis* c.p. sanziona “con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.”

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante ad effetto comune che sussiste quando “l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposto a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

Per completezza, è opportuno precisare che, accanto a tale fattispecie dolosa, l'art. 452 *quinqüies* c.p. prevede la fattispecie colposa, sanzionata con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi mentre, al comma secondo, è prevista un'ulteriore riduzione di pena qualora dai fatti descritti al primo comma derivi il pericolo di inquinamento<sup>10</sup>.

Il bene giuridico protetto dalla nuova fattispecie ex art. 452 *bis* c.p. è l'ambiente inteso in senso “unitario”, ovvero non limitato da un esclusivo riferimento ai soli aspetti naturali, ma esteso anche alle conseguenze dell'intervento dell'uomo, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando, quindi, non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente come risultato delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela<sup>11</sup>.

Trattasi di un reato comune, la fattispecie, infatti, non richiede in capo al soggetto agente una particolare qualifica soggettiva che, nel caso, rilevarebbe solamente ai fini della circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 9, se posta in essere da soggetto che svolge pubbliche funzioni, o della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, se commessa da un soggetto che svolge funzioni presso enti privati.

La dottrina è unanime nel riconoscere che si tratta di una fattispecie incriminatrice di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito rispettivamente dalla compromissione o dal deterioramento, significativo e misurabile, delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

---

<sup>10</sup> C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 37, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)

<sup>11</sup> In tal senso Cass. Pen., III Sez., 18 giugno 2018, n. 29981, in *CED*, rv. 273210-I.

Il reato di inquinamento ambientale, inoltre, è realizzabile sia nella forma commissiva, sia in quella omissiva impropria ex art. 40 cpv. c.p., a condizione che, come impongono i principi generali in materia di responsabilità per omissione, sia previsto in capo all'agente un obbligo giuridico di impedire l'evento<sup>12</sup>.

Sintetizzati gli elementi essenziali del delitto di inquinamento ambientale, resta da analizzare l'effettiva portata degli elementi testuali, assai imprecisi, utilizzati per descrivere il fatto tipico.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta a più riprese, con l'obiettivo di circoscrivere l'ambito delle condotte punibili e di chiarire la portata dei termini di dubbia portata utilizzata dalla norma.

### **b) L'ambiguità del concetto di abusività.**

Il requisito dell'abusività, utilizzato anche per descrivere il fatto tipico di diverse fattispecie ambientali, come ad esempio il disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p. e il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p., è considerato da parte della dottrina come uno dei nodi maggiormente problematici introdotti con la riforma operata dalla Legge 68/2015<sup>13</sup>.

La stessa dottrina ha inteso tale requisito non come mero elemento normativo del fatto tipico, ma quale clausola di illiceità speciale<sup>14</sup> della condotta. In tal modo, focalizzando l'attenzione sull'aspetto sostanziale della violazione, si cerca di evitare di escludere dal novero di punibilità quei comportamenti che, dietro l'apparenza formale del rispetto delle discipline di settore, celano il sostanziale stravolgimento di autorizzazioni e prescrizioni di fonte legale e amministrativa.

Occorre sin da subito segnalare l'importantissima sentenza n. 46170/2016 c.d. *Simonelli*, le cui argomentazioni, riferite al significato dell'avverbio "abusivamente" e alla qualificazione giuridica dell'evento del reato descritto con i concetti di "compromissione e deterioramento significativi e misurabili", sono state confermate a più riprese, salvo alcune precisazioni, da tutte le successive pronunce<sup>15</sup>.

Con riferimento al significato del termine "abusività", l'indirizzo ormai consolidato statuito dalla sentenza *Simonelli*<sup>16</sup> e che ha ricevuto costanti conferme dalla giurisprudenza anche rispetto ad altre figure di reato, ha stabilito che è abusiva quella condotta in costante violazione di qualsiasi norma di legge, regionale o statale, o prescrizione amministrativa contenuta nel titolo abilitativo. Tale condizione si verifica non

---

<sup>12</sup> In tal senso L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, II ed., Milano, 2017, p. 491; Cfr. anche L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Voce per il "libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 6, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>13</sup> M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di pressione "compromette" il fatto tipico*, op. cit., p. 107, in cui il termine abusività viene definito come uno dei "nodi maggiormente problematici e discussi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del bene dell'ambiente".

<sup>14</sup> C. RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in *Dir. pen. con.*, 2015, p. 3, [lexambiente.it](http://lexambiente.it).

<sup>15</sup> M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di pressione "compromette" il fatto tipico*, in *Dir. pen. con.*, 2017, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>16</sup> Cass. Pen., Sez. III, n. 46170/2016, CED rv. 268060.

soltanto quando il titolo abilitativo manchi del tutto (c.d. attività clandestina), ma anche quando esso sia scaduto o ritenuto illegittimo dal giudice penale, che, come è noto, può valutare la validità e l'efficacia dello stesso.

A ben vedere, la Corte di Cassazione ha da sempre omesso di valutare alcuni aspetti che avrebbero meritato una maggiore attenzione e che hanno originato accesi dibattiti in dottrina, le cui opinioni non sono affatto unanimi.

In particolare, si discute se - tra le fonti e la tipologia di norme che concorrono a delimitare l'ambito di liceità della condotta, ovvero dell'abusività della stessa - debbano essere prese in considerazione esclusivamente le disposizioni poste espressamente a tutela dell'ambiente o se, diversamente, sia possibile far riferimento non soltanto a norme che tutelano interessi diversi e ulteriori, comunque riconducibili alla tematica ambientale, ma anche ai principi generali in materia ambientale, come ad esempio i principi più generali di precauzione, prevenzione e dello sviluppo sostenibile<sup>17</sup>.

Ebbene, la tesi prevalente in dottrina, ritenendo imprescindibile riservare la funzione di definizione dell'area del c.d. rischio consentito<sup>18</sup> propria dell'autorizzazione, esclude che possa attribuirsi rilevanza anche alla violazione di norme e principi ulteriori e diversi da quelli contenuti nelle prescrizioni.

D'altronde, l'adesione ad una concezione "ampia" del termine "abusivamente" come sopra descritta, finirebbe col determinare una inaccettabile violazione del principio di separazione dei poteri, consentendo al giudice, sempre ed in ogni caso, il potere di disapplicare eventuali limiti o prescrizioni fissati dalla legge o da provvedimenti amministrativi, solo perché reputati non abbastanza cautelativi dell'ambiente, o non sufficientemente in linea con principi generali.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, come anticipato, pur non avendo affrontato tali profili problematici, pare avere accolto la tesi della concezione "ampia" dell'abusività della condotta, lasciando alla discrezionalità del giudice penale – che di fatto può invadere le prerogative del potere legislativo ed esecutivo – di ridefinire delicatissimi giudizi di bilanciamento tra interessi contrapposti.

---

<sup>17</sup> Cfr. C. RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, op. cit., p. 3.

<sup>18</sup> Si veda M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di pressione "compromette" il fatto tipico*, op. cit., p. 111.



### c) La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili.

I termini “compromissione” e “deterioramento” vengono indicati nella fattispecie in esame per descrivere l’evento dannoso del reato, con lo scopo, dunque, di definire le caratteristiche che una condotta inquinante deve presentare per rientrare nell’ambito applicativo del reato.

In realtà, il discrimine tra compromissione e deterioramento non è affatto agevole.

Preliminarmente, occorre sottolineare come la Corte di Cassazione, sin dalla sentenza Simonelli, ha escluso che il significato dei due termini potesse essere ricostruito facendo ricorso a formule analoghe contenute nelle disposizioni non penali del D.lgs. 152/2006 e, in particolare, alla nozione di inquinamento di cui all’art. 5, co. 1 lett. i-ter<sup>19</sup> e a quella di danno ambientale di cui all’art. 300<sup>20</sup>, poiché orientate a fini diversi rispetto a quelli dell’individuazione della soglia di rilevanza penale dell’offesa<sup>21</sup>.

La Cassazione, nella nota pronuncia Simonelli, ha collocato i due termini in un rapporto di alternatività, riconoscendo agli stessi l’attitudine a produrre effetti sostanzialmente equivalenti.

Più nel dettaglio, nella sentenza *de qua*, compromissione e deterioramento vengono ritenuti espressivi di una “alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambientale e dell’ecosistema”. Si precisa, però, che mentre la compromissione determinerebbe una lesione di una condizione di rischio o pericolo più elevata, descritta come “squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema<sup>22</sup>” che attiene alla “relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il medesimo bene deve soddisfare<sup>23</sup>”, il deterioramento comporterebbe uno “squilibrio strutturale, caratterizzato da un decadimento di Stato o di qualità di questi ultimi<sup>24</sup>”.

Dopo aver qualificato in tal modo gli elementi del reato, la Suprema Corte ha sancito che “non assume rilievo l’eventuale irreversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452 quater c.p.”.

Invero, la Corte di Cassazione, in altra pronuncia, ha precisato che fin quando attraverso le condotte inquinanti poste in essere successivamente all’iniziale “deterioramento” o “compromissione” del bene non si sia raggiunto un certo grado di irreversibilità del fenomeno, e quindi non risulti integrato il più

---

<sup>19</sup> Ai sensi del quale per “inquinamento” deve intendersi “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”.

<sup>20</sup> Che descrive il concetto definendolo quale “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.

<sup>21</sup> C. RUGA RIVA, *il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. con.*, p. 3, 2016, [archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org).

<sup>22</sup> Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, in *DeJure*.

<sup>23</sup> Cass. pen., sez. III, n. 31 gennaio 2017, n. 15865, in *DeJure*.

<sup>24</sup> Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, in *DeJure*.

grave reato di disastro ambientale, le stesse “*non costituiscono "post factum" non punibile, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato*”<sup>25</sup>, con evidenti conseguenze in tema di prescrizione del reato.

Ed ancora, in riferimento all’ambito di operatività dell’articolo 452 *bis* c.p., si sottolinea che lo stesso è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque “*significativi e misurabili*”.

La Suprema Corte ha sostenuto che il primo termine deve ritenersi indicativo di una situazione di incisività e rilevanza del fenomeno di inquinamento, mentre il secondo può applicarsi soltanto a ciò che sia “*quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile*”.

Va altresì precisato che, in assenza di espliciti richiami o di limiti imposti da disposizioni di legge<sup>26</sup> e a cui far riferimento all’interno della fattispecie, deve considerarsi esclusa la sussistenza di un “*vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi peraltro presentare i casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile*”<sup>27</sup>.

Non può tralasciarsi che tali parametri rappresentano comunque un importante punto riferimento in ordine alla realizzazione dell’illecito, poiché, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la loro ripetitività, possono fornire un elemento concreto di indizio di responsabilità rispetto al fatto che gli eventi di compromissione e/o deterioramento causati siano effettivamente significativi, come richiesto dalla legge. Non può, però, parimenti dirsi che da tale superamento dei limiti derivi automaticamente una condizione di compromissione e deterioramento penalmente rilevante.

Inoltre, la Cassazione ha stabilito, in altre due diverse e successive pronunce, che ai fini della prova della sussistenza degli eventi di compromissione e deterioramento non è richiesto necessariamente l’espletamento di accertamenti tecnici specifici<sup>28</sup>, e che i limiti di rilevanza determinanti nella fattispecie non richiedono la prova della contaminazione del sito inquinato nel senso indicato dagli articoli 240 e ss. D.lgs. 152 del 2006<sup>29</sup>.

Appare evidente, dunque, l’importanza assunta dalla giurisprudenza nel nuovo diritto penale

---

<sup>25</sup> Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515 in *DeJure*.

<sup>26</sup> Il riferimento è alle C.S.R. (Contaminazioni Soglia di Rischio) il cui superamento determina l’insorgere dell’obbligo di bonifica ai sensi degli artt. 242 ss., D.lgs. n. 152/2006.

<sup>27</sup> Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, in *DeJure*.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. pen. sez. III, 21 giugno 2018, n. 28732, in *DeJure*. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro di impianti idraulici utilizzati per prelievi idrici da un lago, che aveva escluso la necessità di un accertamento tecnico, avendo dato atto dell’elemento oggettivo costituito dal rilevante abbassamento delle acque del lago.

<sup>29</sup> Cass. pen. sez. III, 6 novembre 2018, n. 50018, in *DeJure*.

dell'ambiente, chiamata a colmare la portata semantica di concetti normativi alquanto vaghi e imprecisi, con risultati che comunque non rimangono esenti da critiche da parte della più autorevole dottrina.

In primo luogo, è stata criticata la scelta della Suprema Corte di non attribuire ai concetti di compromissione e deterioramento un unico significato, così come veniva riconosciuto in diversi settori del diritto ambientale, aprendo la strada ad inutili ed equivoche complicazioni interpretative<sup>30</sup>.

Per quanto riguarda il requisito della significatività della contaminazione, una parte autorevole della dottrina suggerisce una valutazione bifasica<sup>31</sup>, partendo dal presupposto che, al fine di determinare il concetto di significatività, sia necessaria un'analisi non solo sull'aspetto temporale della contaminazione, ma anche rispetto alla gravità dell'offesa; dunque, sul piano temporale, tra condotta ed evento, potendo esservi contaminazioni di breve durata capaci di creare effetti gravi e irreversibili, e sul piano della gravità dell'inquinamento, potendo essere la condotta produttrice di effetti variabili a seconda della matrice ambientale su cui incida la contaminazione.

Dall'altro lato, l'aspetto maggiormente criticato in dottrina, rispetto al concetto di misurabilità della contaminazione, riguarda la mancata previsione di valori limite di contaminazione.

In effetti, l'importanza dell'indicazione di valori soglia, formulati su dati scientifici e, quindi, sorretti da un grado sicuramente maggiore di stabilità e certezza, è di palese evidenza e avrebbe un immediato risvolto pratico, poiché, accertato il superamento del limite, consentirebbe un più agevole accertamento processuale delle contaminazioni penalmente rilevanti.

Di contro, altri autori, accogliendo con favore la tesi della Cassazione, ritengono che l'accertamento del delitto di inquinamento ambientale, lungi dal poter essere circoscritto ad un mero calcolo aritmetico, debba essere condotto attraverso una valutazione globale degli effetti della contaminazione. Pertanto, secondo tale parte della dottrina, a prescindere dalla verifica del superamento dei limiti imposti dai valori soglia, si riconosce soltanto al Giudice il potere di valutare in concreto l'ampiezza dello sfioramento e la sua eventuale ripetitività, quale mero indizio dell'autonomo requisito della compromissione o del deterioramento<sup>32</sup>.

In conclusione, come accennato in premessa, appare evidente che i termini utilizzati per descrivere il fatto tipico della fattispecie in esame si sono rivelati incapaci di svolgere a pieno la funzione di selezionare le

---

<sup>30</sup> C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, op. cit., p. 44.

<sup>31</sup> C. RUGA RIVA, *il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, op. cit., p. 4.

<sup>32</sup> C. RUGA RIVA, *il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, 2016, op. cit., p. 8, che prefigura un accertamento di questo tipo: "ove presenti, il giudice dovrà sempre verificare l'eventuale superamento dei valori soglia: assolverà in caso di loro rispetto, mentre nel caso di superamento ciò non costituirà di per sé prova del pericolo concreto o del danno (ma se mai di quello astratto sufficiente solo ad integrare le contravvenzioni di settore), ma dovrà valutare, in concreto, l'ampiezza dello sfioramento e la sua eventuale ripetitività, quale mero indizio, da valutarsi unitamente a tutti gli altri presenti, dell'autonomo requisito della compromissione o del deterioramento, insofferenti a presunzioni tabellari".

condotte penalmente rilevanti.

Invero, i requisiti di significatività e della misurabilità della compressione o del deterioramento, anche alla luce degli interventi della Corte di Cassazione, continuano ad avere un contenuto eccessivamente vago e generico, non riuscendo in alcun modo a circoscrivere la discrezionalità del Giudice nella valutazione della gravità dell'offesa e dell'effettività del danno.

## II. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia ambientale.

Fin dall'inizio degli anni duemila l'ordinamento penale italiano si era fondato sull'assunto che l'autore di una condotta illecita potesse essere solo una persona fisica. Tale assunto è riconducibile al brocardo latino *societas delinquere non potest*.

In realtà, era già da tempo riconosciuto che la criminalità ambientale più pericolosa traeva origine, sostanzialmente, dalla criminalità d'impresa, organizzata attraverso strutture societarie ben articolate, la cui impunità offriva ai soggetti - persone fisiche - un indubbio vantaggio competitivo da ritenersi del tutto ingiustificabile<sup>33</sup>.

Con il D.lgs. 231/2001 è venuto meno l'impianto tradizionalmente accolto dal nostro ordinamento e, con una cesura netta rispetto al passato<sup>34</sup>, è stata introdotta e disciplinata la responsabilità da reato della persona giuridica, definita "amministrativa, ma caratterizzata da disposizioni e da principi fondamentali che rimandano evidentemente ad una matrice penalistica.

Infatti, poiché la responsabilità dell'ente consegue alla commissione di un reato presupposto, l'accertamento della stessa è legato ad alcune garanzie del processo penale, divergendo in non pochi punti dal paradigma del processo amministrativo disciplinato dalla Legge 689/1981, con la conseguenza di aver dato luogo alla nascita di un *tertium genus*<sup>35</sup> di responsabilità, capace di coniugare i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo.

Invero, l'accertamento della responsabilità dell'ente è demandato al giudice penale nell'ambito di un procedimento regolato, salvo alcune eccezioni, dalle disposizioni contenute nel codice di procedura

---

<sup>33</sup> M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del decreto legislativo 121 del 2001 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Ambientale*, 2012, pag. 20.

<sup>34</sup> Secondo Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in *DeJure* il D.lgs. n. 231/2001 rappresenta "*l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non potest e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico*".

<sup>35</sup> Così, ad esempio, G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Dir. pen. con.*, 2012, p. 8 ss., [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); la teoria della responsabilità amministrativa degli enti quale *tertium genus* è condivisa anche in giurisprudenza, cfr. Cass. pen. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 41768, Sez. II, 9 dicembre 2016, n. 53216, Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31210.

penale.

In particolare, perché tale responsabilità possa dirsi sussistente, è necessaria, in primo luogo, la commissione di un reato ad opera di una persona fisica, ricompreso fra i cosiddetti reati presupposto della responsabilità dell'ente, indicati nella parte speciale del D.lgs. 231/2001, e che siano rispettati i criteri di imputazione della responsabilità disciplinati dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso decreto.

Sul versante oggettivo, la responsabilità dell'ente sussiste soltanto quando il reato presupposto sia materialmente commesso nel suo interesse o vantaggio da chi rivesta all'interno dell'ente stesso una posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza o alla direzione di questi ultimi<sup>36</sup>, sicché il fatto illecito è considerato fatto della società sulla base di uno schema di immedesimazione organica<sup>37</sup>.

Dunque, la persona fisica, soggetto apicale ai sensi dell'art. 5 co. 1, lett. A), che opera nell'ambito della sua competenza societaria, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questa distinta. Al contrario, non sussiste alcuna responsabilità dell'ente nel caso in cui la persona fisica abbia commesso il reato per perseguire un interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il criterio soggettivo cui è ancorata la responsabilità dell'ente, ricavabile dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, è costituito dalla c.d. colpa di organizzazione, poiché il rimprovero che viene mosso all'ente è quello di aver consentito, attraverso l'omessa predisposizione di adeguati strumenti di controllo e, in particolare, di efficaci ed idonei modelli di organizzazione e gestione, la commissione di reati da parte della persona fisica o dell'organo.

Così delineati i tratti essenziali della normativa del sistema 231, appare indispensabile soffermarsi sull'importanza che assumono i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti, distinguendo tra una fase *ante delictum*, una fase *post delictum*, e considerando, altresì, una fase successiva alla pronuncia di sentenza di condanna.

Per quanto concerne la fase *ante delictum*, gli articoli 6 e 7 D.lgs. 231/2001, stabiliscono che la dimostrazione da parte dell'ente di aver adottato efficacemente prima della commissione del reato un

---

<sup>36</sup> L'art. 5 prevede che "l'ente risponde dei reati commessi a suo interesse o vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)".

<sup>37</sup> Secondo Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, in particolare, "Il D.Lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati "presupposti" tassativamente indicati da parte di un soggetto che abbia agito in nome e per conto dell'ente, si basa sull'assunto che il reato è "fatto della società, di cui essa deve rispondere": la persona fisica che (...) agisce nell'interesse o a vantaggio dell'ente, opera, quindi, come organo e non come soggetto distinto rispetto all'ente (...). L'ente, quindi, risponde per fatto proprio, senza alcuna violazione del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost.). Né, in proposito, si costruisce alcuna inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva, perché il sistema prevede la necessità che sussista la cosiddetta colpa di organizzazione dell'ente, basata sul non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati presupposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo".

modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di illeciti del tipo di quello verificatosi, esclude la sua responsabilità per i reati commessi da soggetti apicali, purché sussistano anche i presupposti di cui all'art. 6 co. 1 lett. a) e b), e, in caso di reato commesso dai soggetti sottoposti, determina il venir meno, dell'inosservanza degli obblighi di sorveglianza, che funge da presupposto della responsabilità dell'ente (ex art. 7, comma 2 del D.lgs. 231/2001).

Appare evidente, dunque, per l'esclusione della responsabilità penale dell'ente, che l'adozione dei modelli sopramenzionati, seppur prevista come facoltativa dal decreto, è altamente consigliabile, in quanto, come anzidetto, è l'unica opzione che consente all'ente di dimostrare l'insussistenza della colpa di organizzazione, criterio soggettivo di imputazione dell'illecito.

Quanto alla seconda ipotesi, il decreto individua nella predisposizione di un modello di organizzazione e gestione idoneo ed efficacemente attuato, uno degli strumenti attraverso i quali l'ente può beneficiare di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio e può difendersi dall'applicazione di eventuali misure dirette a inibire la prosecuzione della sua attività o comunque limitarne l'esercizio.

Ebbene, l'art. 17 D.lgs. 231/2001, che disciplina le c.d. condotte riparatorie, stabilisce che la sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà se l'ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e purché sussistano le condizioni<sup>38</sup> in esso stabilite, dimostri di aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi e di avere, quindi, eliminato le carenze organizzative che gli vengono contestate.

Va, altresì, precisato che, ai sensi dell'art. 49 co. 1, l'ente può chiedere, previo versamento di una cauzione adeguata, la sospensione di una misura cautelare interdittiva per ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 17.

In conclusione, va ricordato che, anche nel caso in cui il processo a carico della persona giuridica si concluda con una sentenza di condanna, a norma dell'articolo 78 co. 1, l'adozione tardiva delle misure previste dall'art. 17 permette all'ente di chiedere, entro 20 giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

Alla luce di quanto finora detto e considerato, appare evidente l'importanza del ruolo giocato nel "sistema 231" dei modelli di organizzazione e gestione, poiché, attraverso la loro adozione, efficace attuazione e idoneità, l'ente può dimostrare di aver articolato la propria organizzazione interna sulla base di regole

---

<sup>38</sup> L'ente può conseguire tale risultato soltanto se provvede, al contempo, al risarcimento integrale del danno e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero dimostra di essersi comunque efficacemente adoperato in tal senso (art. 17, lett. a) e di aver messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17, lett. c).

finalizzate a ridurre al minimo il rischio di commissione di reati.

Ciò, a seconda dei casi, consente di escludere la propria responsabilità o comunque, come detto, di beneficiare di una cospicua attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Ad oggi, è ormai diffusa la consapevolezza che il modello organizzativo debba essere realizzato su misura della singola impresa, e dunque, personalizzato per ciascuna diversa organizzazione e rispondente alle necessità proprie di quell'ente.

Ciò vale soprattutto in materia ambientale ed in relazione alla peculiarità dei reati ambientali, che determinano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente realizzabile una modalità attuativa unitaria per l'intero gruppo di reati.

Con specifico riferimento a tale ambito, va tenuto presente che il modello organizzativo si pone in termini specifici rispetto al modello realizzato in applicazione dei principi di cui alle norme ISO 14001 e soprattutto al Regolamento EMAS<sup>39</sup>.

In tale situazione, i modelli di gestione ambientale adottati in conformità alla norma IOS 4001 ed EMAS, potrebbero facilitare la predisposizione dei modelli 231, in ragione della complessità e dell'ampio grado di dettaglio degli adempimenti previsti dal diritto sostanziale dell'ambiente.

Tali sistemi mirano, infatti, ad attuare la migliore gestione dell'impresa in campo ambientale, mentre il modello organizzativo 231 contestualizza tale obiettivo in una diversa e ulteriore finalità, che è quella di ridurre il rischio di commissione di specifici reati nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Il modello 231 non si limita, quindi, ad avere lo scopo di eliminare o prevenire, le fonti di rischio per l'ambiente nell'ambito del processo produttivo ma delinea un vero e proprio modello di diligenza che, se idoneo ed efficacemente attuato, è in grado di escludere la responsabilità dell'ente<sup>40</sup>.

Attuare un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 o secondo il Regolamento EMAS, ad oggi, significa prima di tutto investire in modo consapevole nella gestione ambientale, valutandone e controllandone i rischi, sino a ridurli ed eliminarli, assicurando così un migliore posizionamento sul mercato e creando i presupposti per la creazione di maggior valore per l'impresa.

L'applicazione di questi strumenti determina infatti un sensibile miglioramento della consapevolezza e della conoscenza aziendale sui rischi connessi alla gestione ambientale, eliminando l'eventualità di sottovalutazione della dimensione di tali rischi o/e di sopravvalutazione dell'efficacia degli interventi intrapresi per migliorare i livelli di sicurezza.

---

<sup>39</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

<sup>40</sup> A. NAPOLETANO, *sub. Art. 25 undecies, L'estensione della responsabilità degli Enti ai reati ambientali*, in L.N. MEAZZA, G. STAMPANONI BASSI, (a cura di), *Commentario al decreto sulla responsabilità da reato degli enti d.lgs. 231/2001. Profili operativi*, Pisa, 2021, p. 277 e ss.

In questo modo, gli aspetti della gestione ambientale possono divenire parte integrante delle politiche e delle strategie d'impresa, facilitando la loro diffusione a partire dai vertici aziendali, in vista del coinvolgimento di tutto il personale e di tutti i soggetti esterni che a vario titolo si trovano ad operare nell'ambito organizzativo dell'impresa stessa.

Tuttavia, l'adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l'Ente al riparo da una valutazione di inidoneità del modello ai fini della responsabilità da reato. È evidente che gli enti, quand'anche abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, dovranno sempre focalizzarne l'applicazione, qualora così già non fosse, su tutte le tipologie di reato e con tutte le modalità contemplate dal D.lgs. 231/2001.

Invero, la predisposizione di un modello adeguato ed idoneo a prevenire i rischi di commissioni di reato, presuppone una comprensione e una comprensibilità piena ed effettiva della fattispecie incriminatrice, che consenta altresì una corretta individuazione del momento consumativo del reato, necessaria al fine di predisporre le cautele atte a scongiurarne la commissione.

Tale operazione, non sempre risulta agevole nel complesso mondo del diritto penale ambientale a causa della tecnica di tipizzazione utilizzata dal legislatore, che – come analizzato diffusamente nei paragrafi precedenti – è realizzata attraverso la previsione di termini dal significato spesso impreciso e dal contenuto assolutamente vago, la cui interpretazione viene di fatto rimessa alla discrezionalità del Giudice.

### **III. Profili problematici: *deficit* di tassatività e giudizio di idoneità.**

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare doveroso domandarsi se la fattispecie di inquinamento ambientale sia effettivamente compatibile con i fondamentali principi costituzionali e se sia concretamente idonea a individuare e rappresentare la condotta penalmente rilevante.

Considerando che la legge n. 68/2015 si è rivelata incapace di delineare con precisione i confini del reato a causa di un evidente *deficit* di tassatività, la risposta al quesito non può che pendere verso una risposta negativa.

Di fatto, l'utilizzo delle espressioni “*compromissione o deterioramento significativi e misurabili*”, nonostante gli interventi apparentemente chiarificatori della giurisprudenza, continua ad originare numerosi problemi interpretativi, poiché connotate – come ampiamente esposto in precedenza – da palese imprecisione e ampia vaghezza.

Nonostante il chiaro intento del Legislatore di far rientrare nell'ambito applicativo della fattispecie solamente quei fatti inquinanti più gravi, i termini “significatività” e “misurabilità” non risultano idonei a descrivere l'entità della portata lesiva dell'evento in maniera certa e precisa, tanto da circoscrivere



l'applicabilità della norma.

In considerazione di ciò, sembrerebbero condivisibili le critiche sollevate al Legislatore in tema di misurabilità e relative alla mancata previsione dei valori di soglia consentiti, i quali, se adottati, avrebbero quantomeno avuto il pregio di fungere da parametro di valutazione certo a cui far riferimento per accertare i gravi fenomeni inquinanti.

Appare, dunque, legittimo dubitare della compatibilità della fattispecie in esame con il principio di legalità enunciato dagli artt. 7 CEDU e 25, co. 2, Cost<sup>41</sup>.

Ebbene, quanto al principio di legalità, la Corte EDU, in estrema sintesi, ha stabilito che le fattispecie incriminatrici devono essere definite in maniera chiara, accessibile e prevedibile, in modo che i loro destinatari possano ragionevolmente fare affidamento sul loro significato e sull'interpretazione che ne sarà data dalla giurisprudenza, evitando dunque il rischio di interpretazioni distorte ed imprevedibili capaci di esporli a conseguenze penali<sup>42</sup>.

Inoltre, non manca chi ritiene che i difetti della fattispecie di inquinamento ambientale siano tali da esporre la norma al rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale, nonostante l'orientamento notoriamente restrittivo che la Corte Costituzionale ha tradizionalmente adottato in materia di violazione del canone della tassatività.

In tale ambito, la Consulta, infatti, ricorre essenzialmente a due criteri per rimediare al deficit di tassatività del Legislatore: il c.d. "significato linguistico", in base al quale il giudice deve ricercare il significato dei termini nel modo in cui gli stessi sono utilizzati nel linguaggio comune, ed il c.d. "diritto vivente", secondo il quale l'ambiguità della norma può essere colmata attraverso la valutazione offerta dalla giurisprudenza.

Ebbene, con riguardo al criterio linguistico, non può tralasciarsi che i termini introdotti nella fattispecie in esame già nel linguaggio comune hanno un significato non determinabile con precisione, neppure facendo ricorso, come stabilito dalla Suprema Corte, agli stessi concetti formulati dalla legislazione ambientale negli anni passati.

Per quanto concerne, invece, il secondo criterio, ossia quello del diritto vivente, alla luce delle poche pronunce offerte, incapaci comunque di definire la concreta portata della norma, non può dirsi che si sia formato un orientamento consolidato.

Ad ogni modo, attribuire alla giurisprudenza il compito di plasmare le fattispecie che il Legislatore ha costruito in maniera imprecisa e lacunosa, sembrerebbe in contrasto con il principio della separazione dei poteri. Ciò è ancor più vero se si considera che la Cassazione esercita la funzione nomofilattica

---

<sup>41</sup> Il comma secondo dell'art. 25 Cost. prevede che "*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*".

<sup>42</sup> M. RICCIARDI, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, 2016, op. cit., p. 132 ss.

muovendosi nel giudizio di legittimità, funzione che impedisce alla stessa di operare quelle valutazioni di merito che sembrerebbero invece necessarie per il corretto inquadramento della fattispecie di inquinamento ambientale e, in particolare, per la determinazione del *quantum* di inquinamento necessario per l'integrazione del reato.

A ben vedere, l'oscurità che caratterizza la fattispecie di inquinamento ambientale conferma i dubbi circa la sussistenza di diversi profili di incompatibilità con il principio di tassatività, nella sua accezione tanto convenzionale quanto costituzionale, sicché le esigenze di tutela alle quali il principio stesso è ispirato appaiono evidentemente svilite.

Tale situazione di incompatibilità si riflette in maniera evidente anche rispetto al principio di responsabilità penale personale di cui all'art. 27 comma 1 della Costituzione, tanto che si è ritenuta sussistente una vera e propria connessione tra detto principio e il deficit di tassatività della norma.

Sul punto, è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la celebre sentenza del 24 marzo 1988 n. 364, con la quale veniva dichiarata la parziale legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, nella parte in cui non escludeva dall'ambito applicativo del principio "*ignorantia legis non excusat*" l'ignoranza inevitabile.

Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale, prendendo atto della presenza di fattispecie incriminatrici caratterizzate da una descrizione del fatto tipico articolata e complessa, evidenziava la necessità di tener conto, nella valutazione circa la sussistenza della colpevolezza, dell'effettiva possibilità per il reo di comprendere cosa gli è lecito e cosa gli è vietato. Solo attraverso tale verifica è possibile distinguere tra ignoranza della legge evitabile, quindi non scusabile, ed ignoranza della legge inevitabile e quindi scusabile<sup>43</sup>.

Tale principio, seppur affermato in tema di responsabilità penale della persona fisica, vale anche a favore della responsabilità amministrativa degli enti. Invero, in un settore come quello ambientale, l'accertamento della sussistenza della componente soggettiva della responsabilità dell'ente, ovvero della cosiddetta colpa di organizzazione, non può assolutamente prescindere dalla verifica circa l'effettiva possibilità dell'ente di avere contezza del precetto penale e di comprenderne il significato, e gli obblighi di condotta che ne

---

<sup>43</sup>Secondo Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in *DeJure*, "Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella "non colpevole" e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto.

A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto."

derivano.

Ed invero, nell'ambito del "sistema 231", i modelli di organizzazione e gestione svolgono un ruolo fondamentale poiché, attraverso la loro adozione ed efficace attuazione, l'ente può dimostrare di aver articolato la propria organizzazione interna sulla base di regole finalizzate a ridurre al minimo il rischio di commissione di reati, seppur nella consapevolezza che il rischio zero non esiste<sup>44</sup>.

Se però non è chiaro quale sia il momento consumativo del reato di inquinamento ambientale, e se non vi è modo di prevedere quale entità debba assumere una contaminazione per determinare l'integrazione della fattispecie di inquinamento ambientale, evidentemente, l'ente non sarà in grado di predisporre alcun modello di organizzazione e gestione che possa essere ritenuto idoneo a prevenirne la commissione.

Dunque, alla luce della complessità della disciplina ambientale e per garantire l'esigenza di certezza degli operatori del settore sarebbe auspicabile che il legislatore fornisse alle imprese criteri per l'implementazione dei modelli organizzativi esimenti, definendo eventualmente una serie di obiettivi e alcuni requisiti minimi da rispettare e sancendo la presunzione di idoneità dei modelli organizzativi definiti conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS, o modelli equivalenti.

Tra i requisiti minimi che potrebbero essere indicati dal legislatore, si potrebbe pensare all'adozione di un sistema aziendale di gestione ambientale che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale attraverso attività di: analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al loro contenimento; emanazione di procedure ed adattamento di quelle esistenti; istruzioni di lavoro, o adeguamento alle misure adottate all'esito delle predette informazione e formazione dei lavoratori; vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori; riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro<sup>45</sup>.

In assenza di tale intervento ci si troverebbe, di fatto, nell'impossibilità di determinare con precisione quale sia l'evento penalmente rilevante da prevenire e come scongiurarlo.

A ciò si aggiunga che l'incertezza circa le modalità con cui la giurisprudenza interpreta i termini che descrivono la fattispecie di inquinamento ambientale comporta, inevitabilmente, che il giudizio di idoneità relativo al modello 231 predisposto sia privo di un concreto termine di raffronto.

Non può tralasciarsi, inoltre, che le pronunce favorevoli che hanno riconosciuto l'idoneità del modello sono rare, ed il sospetto che si sia radicata una prassi secondo cui se un reato è stato commesso allora il

---

<sup>44</sup>A. GULLO, *I Modelli organizzativi*, in LATTANZI e SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, I, Torino, 2020, p. 255 ss.

<sup>45</sup>P. CINQUINA, *Prevenzione dei reati ambientali: il ruolo dei sistemi di gestione ambientale e dei modelli organizzativi*, in *Riv. Ambiente e Sviluppo*, 2018, p. 454.

modello non era idoneo, è oramai divenuto piuttosto forte<sup>46</sup>.

L'unica speranza che può fungere in qualche modo da criterio guida per l'ente nella predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione e, quindi, salvarlo da una declaratoria di responsabilità, sembrerebbe essere quell'apparente rapporto di progressione criminosa tra gli illeciti contravvenzionali della legislazione speciale e i delitti di nuovo conio.

Invero, il nuovo delitto di inquinamento ambientale, nonostante l'irrilevanza di qualsiasi riferimento a valori soglia, è un reato di evento e di danno, quindi, per la sua integrazione, è necessaria la sussistenza di una contaminazione di entità tale da ritenere che il bene giuridico tutelato sia esposto non più soltanto ad un pericolo presunto, ma ad eventi lesivi tali da alterare la natura originaria definita dalla norma attraverso le espressioni compromissione o deterioramento, in maniera significativa e, in qualche modo, misurabile.

Dunque, sarebbe necessario ed auspicabile che il legislatore intervenisse in materia, riempiendo di significato la normativa, o che, quantomeno, la giurisprudenza di legittimità, con principi di diritto dirimenti, colmasse tale lacuna normativa. Nell'attesa di tali interventi, l'unica soluzione percorribile sembrerebbe proprio quella di ampliare le cautele già adottate in relazione alle fattispecie contravvenzionali ed impostare delle prescrizioni volte a prevenire a priori qualsiasi contaminazione delle matrici ambientali, anche di lieve entità.

---

<sup>46</sup> Nella giurisprudenza hanno riconosciuto l'idoneità dei modelli le seguenti decisioni: G.u.p. Milano, 17 novembre 2009, n. 2010, in *DeJure*; Corte d'Appello di Milano, 21 marzo 2012, n. 1824, in *DeJure*, 2012; Trib. Milano, sez. VI pen., 26 maggio 2014, n. 7017, in *DeJure*.

## BIBLIOGRAFIA

- A. ALESSANDRI - S. SEMINARA, *Diritto Penale Commerciale, Vol. I, Principi Generali*, Torino, 2018;
- G. BELLI - A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2015;
- P. CINQUINA, *Prevenzione dei reati ambientali: il ruolo dei sistemi di gestione ambientale e dei modelli organizzativi*, in *Riv. Ambiente e Sviluppo*, 2018;
- G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Dir. pen. con.*, 2012, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);
- F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *JUS*, 2016;
- G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VI ed., 2014;
- A. GULLO, *I Modelli organizzativi*, in LATTANZI e SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Tomo I, Torino, 2020;
- L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Voce per il "libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in *Dir. pen. cont.*, 2015;
- C. MELZI D'ERIL, *l'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);
- F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, Torino, 2018, [archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org);
- S. PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);
- L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, 68 sugli «eco delitti»: una svolta «quasi» epocale per il delitto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 9 luglio 2015, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);
- M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?* in *Dir. pen. con.*, 2016, p. 17 [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);
- L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, II ed., Milano, 2017;
- M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di pressione "compromette" il fatto tipico* in *Dir. pen. con.*, 2017, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it);
- C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015;
- C. RUGA RIVA, *il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. pen. con.*, 2016, [archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org);
- C. RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in *Dir. pen. con.*, 2015, [lexambiente.it](http://lexambiente.it);

M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del decreto legislativo 121 del 2001 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Ambientale*, 2012;

A. NAPOLETANO, *sub. Art. 25 undecies, L'estensione della responsabilità degli Enti ai reati ambientali*, in L.N. MEAZZA, G. STAMPANONI BASSI, (a cura di), *Commentario al decreto sulla responsabilità da reato degli enti d.lgs. 231/2001. Profili operativi*, Pisa, 2021.